



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/60222221 – fax: 070/60222214

Prot. n° 4414 /19/2010 Circ.

Cagliari, 06.08.2010

Allegati: 1

Oggetto: *Pratica num.50/XX/2009. Modifica della circolare sugli incarichi
extragiudiziari n.15207 del dicembre 1997 e successive modifiche.*

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni CAGLIARI

*Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della nota del Consiglio
Superiore della Magistratura datata 04.08.2010 – prot. n. P 19612/2010 - relativa
all'argomento in oggetto.*

IL PROCURATORE GENERALE

Mauro Rosella Sost.

L.C.I.



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./AG 25

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| 09218 | | |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI | | |
| N. <u>4386-E</u> = 5 AGO. 2010 | | |
| UOR | CC | RUO |
| Funzione | Macroattività | Attività |
| Protocollo | Sequenziali | |

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
ROMA

Al Primo PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Al PROCURATORE
GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
ROMA

All'ISPettorato GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

Il Procuratore Generale

OGGETTO: Pratica num. 50/XX/2009

Modifica della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del dicembre 1997 e successive modifiche.

V. In Cagliari, addì 05 AGO. 2010

Il Procuratore Generale

Beltrami

L.Ci.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 Luglio 2010, ha deliberato di approvare, a maggioranza, la circolare sugli incarichi extragiudiziari nel testo di seguito riportato, con le modifiche evidenziate in neretto:

RELAZIONE

"La materia degli incarichi extragiudiziari è regolata da fonti di natura primaria e da fonti di natura consiliare.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001, prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza". Il comma 10 dello stesso art. 53 prevede che l'amministrazione di appartenenza debba pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2239/09 del 3 marzo 2009, depositata il 10 aprile 2009, ha chiuso con sentenza definitiva uno dei numerosi contenziosi conseguenti al diniego da parte del CSM della richiesta autorizzazione e ha confermato il consolidato orientamento espresso in primo grado dalla giurisprudenza amministrativa, stabilendo che si applica al Consiglio superiore della magistratura la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs 165/01 anche nella parte in cui prevede l'istituto del silenzio assenso.

Con delibera del 24 luglio 2009 il Consiglio si è dato direttive organizzative volte a agevolare la definizione delle procedure nel termine previsto dalla legge individuando le tipologie di autorizzazioni per le quali, in assenza di cause ostative, poteva procedersi alla concessione attraverso la redazione di elenchi mensili sottoposti all'esame della commissione e quindi all'approvazione dell'assemblea plenaria. Tale disposizione organizzativa non è risultata sufficiente a consentire al consiglio una tempestiva, ma effettiva valutazione delle richieste di autorizzazione.

Sempre con sentenza definitiva il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento espresso dal giudice amministrativo di primo grado, che aveva in più occasioni annullato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione sul presupposto del superamento del tetto massimo orario stabilito con riferimento al tipo di incarico o, come nel caso oggetto di controversia, con riferimento alla circostanza che il richiedente svolgeva anche le funzioni di giudice tributario.

Con la sentenza 1732/2010 il Consiglio di Stato ha confermato non solo l'annullamento della delibera di autorizzazione impugnata dal ricorrente, ma anche l'atto regolamentare ad esso presupposto, e cioè il capo 14 della circolare del CSM 15207 del 16 dicembre 1987, da ultimo modificata con delibera consiliare del 16 ottobre 2008.

Si è reso perciò necessario modificare la circolare al fine di conservare al Consiglio la possibilità concreta di valutare la compatibilità della richiesta autorizzazione con le esigenze ed il prestigio dell'ufficio e della funzione nel rispetto dei limiti e dei principi generali inderogabilmente fissati dal giudice amministrativo.

Si è ritenuto allo stato di intervenire sulla circolare solo nei limitati confini sopra indicati cambiando l'impostazione del capo 14 e introducendo le modifiche consequenzialmente necessarie.

Anche sulla base della consolidata esperienza, che ha consentito di verificare le più ricorrenti ipotesi di rigetto delle richieste di autorizzazione e la effettiva utilità dell'esame della documentazione che deve essere prodotta allo stato al fine del suo rilascio, si è ritenuto di definire una procedura semplificata con riferimento agli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici entro limiti temporali di impegno che consentono in linea generale di formulare un giudizio di compatibilità con l'ordinario svolgimento delle funzioni giurisdizionali e prevedere invece in tutti gli altri casi, comunque numericamente più contenuti rispetto ai primi, una più attenta verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione senza che questa possa interferire con il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale e nel rispetto della necessaria salvaguardia dei principi di indipendenza e autorevolezza nell'esercizio della giurisdizione. La necessità di un controllo più puntuale ed approfondito è stata ritenuta necessaria anche per il primo tipo di attività in presenza di particolari condizioni soggettive, come ad esempio la pendenza o l'intervenuta

100

...ordinaria, così come per i magistrati componenti delle Commissioni interdisciplinari e per i direttivi delle Scuole di specializzazione, per l'impegno che già di per sé tali attività richiedono.

Anche per la fissazione in 5.000 euro del compenso al di sopra del quale si rende necessaria la procedura ordinaria si è tenuto conto di un dato di esperienza, che colloca entro tale soglia la remunerazione riconosciuta dalle scuole di specializzazione e dalle università anche per impegni orari significativi. Si è ritenuto perciò che quando tale soglia risultasse per qualunque ragione superata, fosse opportuno il ricorso alla procedura ordinaria. Tale limite è apparso ragionevole anche con riferimento ad incarichi di diversa natura, per i quali appariva impossibile prevedere una casistica esaustiva.

Il capo 3 è stato modificato ai fini di individuare i casi di applicazione della procedura ordinaria o di quella semplificata, il capo quinto per definire il contenuto della procedura semplificata. La procedura semplificata comporta la produzione di documentazione da parte del magistrato e il solo parere motivato del capo dell'Ufficio. La necessità che il Consiglio abbia, al momento del rilascio dell'autorizzazione, un quadro aggiornato degli impegni extragiudiziari del magistrato e delle caratteristiche essenziali dell'incarico stesso, rende indispensabile porre a carico di questi un onere specifico di documentazione o dichiarazione.

Il capo 6 disciplina la procedura ordinaria, non dissimile da quella attualmente prevista. Il dibattito svoltosi in plenum specialmente nel corso dell'ultimo anno ha suggerito una riformulazione del capo 4 nella parte relativa ai criteri di valutazione dell'incidenza della pendenza di procedimenti disciplinari o penali, chiarendosi che essi sono preclusivi alla concessione dell'autorizzazione ogni volta che rilevino in relazione alla gravità della contestazione o alla natura dell'incarico.

Non si è ritenuto di modificare la circolare con riferimento ai criteri di valutazione dell'incidenza di condanne disciplinari o penali.

Con il capo 4 bis, per ragioni di natura puramente sistematica, si è ritenuto di conferire autonoma collocazione, senza modificarne il contenuto, alla previsione ora inserita nel penultimo capoverso del capo 5.

Anche la modifica del primo comma del capo 15 risponde ad esigenze di ordine logico e sistematico ed alla necessità di adeguare la precedente formulazione al dibattito e all'interpretazione derivante dalla sua applicazione consiliare.

Non è stato riprodotto l'art. 21 non residuando allo stato competenze di quarta commissione con riferimento alla materia degli usi civici.

Con successivo provvedimento si procederà agli eventuali necessari adeguamenti della modulistica informatica."

CIRCOLARE

Capo 1 - Delimitazione dell'oggetto della circolare - attività non soggette ad autorizzazione

La presente circolare disciplina gli incarichi di qualsiasi specie, di cui all'art. 16, comma 2°, o.g., così come risulta modificato dall'art. 14 legge 2 aprile 1979 n. 97, con esclusione della materia relativa agli incarichi arbitrali.

Resta esclusa la materia di cui al comma 1° del citato art. 16, poiché nei relativi casi si tratta unicamente di prendere atto di un divieto di legge, senza che vi sia spazio per il potere autorizzatorio del CSM, che difatti è espressamente menzionato soltanto nel comma 2 dell'art. 16 cit.

Restano parimenti escluse le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità.

| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.C.

condanna in procedimenti penali o disciplinari, o elementi oggettivi, come l'entità del compenso previsto. Il particolare impegno richiesto ai magistrati nella fase iniziale dell'attività e a quelli che rivestono funzioni direttive ha suggerito di prevedere anche per loro in ogni caso la procedura ordinaria, così come per i magistrati componenti delle Commissioni tributarie e dei Consigli direttivi delle Scuole di specializzazione, per l'impegno che già di per se' tali attività richiedono. Anche per la fissazione in 5.000 euro del compenso al di sopra del quale si rende necessaria la procedura ordinaria si è tenuto conto di un dato di esperienza, che colloca entro tale soglia la remunerazione riconosciuta dalle scuole di specializzazione e dalle università anche per impegni orari significativi. Si è ritenuto perciò che quando tale soglia risultasse per qualunque ragione superata, fosse opportuno il ricorso alla procedura ordinaria. Tale limite è apparso ragionevole anche con riferimento ad incarichi di diversa natura, per i quali appariva impossibile prevedere una casistica esaustiva.

Il capo 3 è stato modificato ai fini di individuare i casi di applicazione della procedura ordinaria o di quella semplificata, il capo quinto per definire il contenuto della procedura semplificata. La procedura semplificata comporta la produzione di documentazione da parte del magistrato e il solo parere motivato del capo dell'Ufficio. La necessità che il Consiglio abbia, al momento del rilascio dell'autorizzazione, un quadro aggiornato degli impegni extragiudiziari del magistrato e delle caratteristiche essenziali dell'incarico stesso, rende indispensabile porre a carico di questi un onere specifico di documentazione o dichiarazione.

Il capo 6 disciplina la procedura ordinaria, non dissimile da quella attualmente prevista.

Il dibattito svoltosi in plenum specialmente nel corso dell'ultimo anno ha suggerito una riformulazione del capo 4 nella parte relativa ai criteri di valutazione dell'incidenza della pendenza di procedimenti disciplinari o penali, chiarendosi che essi sono preclusivi alla concessione dell'autorizzazione ogni volta che rilevino in relazione alla gravità della contestazione o alla natura dell'incarico.

Non si è ritenuto di modificare la circolare con riferimento ai criteri di valutazione dell'incidenza di condanne disciplinari o penali.

Con il capo 4 bis, per ragioni di natura puramente sistematica, si è ritenuto di conferire autonoma collocazione, senza modificarne il contenuto, alla previsione ora inserita nel penultimo capoverso del capo 5.

Anche la modifica del primo comma del capo 15 risponde ad esigenze di ordine logico e sistematico ed alla necessità di adeguare la precedente formulazione al dibattito e all'interpretazione derivante dalla sua applicazione consiliare.

Non è stato riprodotto l'art. 21 non residuando allo stato competenze di quarta commissione con riferimento alla materia degli usi civici.

Con successivo provvedimento si procederà agli eventuali necessari adeguamenti della modulistica informatica."

CIRCOLARE

Capo 1 – Delimitazione dell'oggetto della circolare - attività non soggette ad autorizzazione

La presente circolare disciplina gli incarichi di qualsiasi specie, di cui all'art. 16, comma 2°, o.g., così come risulta modificato dall'art. 14 legge 2 aprile 1979 n. 97, con esclusione della materia relativa agli incarichi arbitrali.

Resta esclusa la materia di cui al comma 1° del citato art. 16, poiché nei relativi casi si tratta unicamente di prendere atto di un divieto di legge, senza che vi sia spazio per il potere autorizzatorio del CSM, che difatti è espressamente menzionato soltanto nel comma 2 dell'art. 16 cit.

Restano parimenti escluse le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità.

| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.C.

Non devono essere, dunque, autorizzate la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi.

È altresì esclusa dalla necessità di autorizzazione la partecipazione come relatore a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari se non retribuita.

La medesima disciplina trova, altresì, applicazione nei casi in cui il magistrato venga chiamato a svolgere l'attività extragiudiziaria, rientrante nelle tipologie indicate al comma che precede, da enti od organismi sovranazionali cui l'Italia aderisce o da loro organi.

Non sono, altresì, soggette ad autorizzazione le attività ricreative e/o sportive, di carattere individuale e/o collettivo.

Non è neppure soggetta ad autorizzazione l'adesione del magistrato ad organismi che diano luogo ad un trasparente rapporto associativo, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza da cui è connotata la funzione del magistrato.

Rimane, altresì, libera la partecipazione alle attività di volontariato – e, comunque, svolte, senza corrispettivo, nell'ambito o in collaborazione con i medesimi organismi – siano esse gestite da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

Non rientra nel concetto di incarico la partecipazione ad attività formativa da chiunque esercitata nella qualità di discente, anche in ambito internazionale, soggetta tuttavia all'unico limite della compatibilità con l'espletamento dei compiti d'ufficio.

Poiché lo status del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, in tutte le ipotesi di attività "libere" il magistrato dovrà comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; dovrà curare altresì che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per le esigenze di servizio.

Capo 2 – Divieto di attività professionale

I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

Capo 3 – Attività soggette ad autorizzazione

Le attività diverse da quelle di cui al capo 1) e che non rientrino tra quelle vietate sono soggette ad autorizzazione del CSM, il quale provvederà sulla richiesta all'esito di un procedimento che, a seconda dei casi, sarà di tipo ordinario o semplificato.

Il CSM autorizzerà l'incarico mediante procedura semplificata con riferimento all'attività di insegnamento presso enti pubblici per un numero di ore non superiore a 40 annue e/o per un corrispettivo lordo annuo non superiore ad € 5.000, ed autorizzerà l'incarico mediante procedura ordinaria avuto riguardo all'attività di insegnamento presso enti pubblici di durata superiore alle 40 ore annue e/o con un corrispettivo lordo annuo superiore agli € 5.000. Autorizzerà infine l'incarico mediante procedura ordinaria per tutti gli altri incarichi conferiti da enti pubblici - ivi compresi quelli dei capi da 9 a 13 bis della presente circolare - e da privati.

In ogni caso si seguirà la procedura ordinaria per i magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, ovvero procedimento disciplinare, ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

Qualora il magistrato, all'atto della presentazione della domanda, non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare ed abbia per tale motivo

| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.C.

richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il CSM procede autonomamente in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti. In tal caso il procedimento amministrativo si intenderà avviato a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

Parimenti si seguirà la procedura ordinaria per ogni istanza di autorizzazione proveniente da magistrati ordinari in tirocinio, da magistrati componenti delle Commissioni Tributarie, da magistrati componenti dei Consigli direttivi delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, da magistrati titolari di uffici direttivi.

La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibererà entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

L'attività richiesta non potrà comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio assenso, prima del decorso di 30 giorni dalla ricezione da parte del Consiglio superiore della magistratura della integrale documentazione richiesta.

Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, debbono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it <<http://www.cosmag.it>>, secondo le istruzioni contenute nel 'vademecum' consultabile sul medesimo sito.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura possono compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione avvalendosi di supporto cartaceo.

Contestualmente all'inoltro della richiesta deve essere trasmessa al Consiglio superiore della magistratura, tramite l'Ufficio di appartenenza o a cura del richiedente, tutta la documentazione prescritta, ivi compreso il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione (ovvero, qualora non sia stato ancora espresso, l'istanza rivolta al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la formulazione del parere) quando questo è richiesto.

È onere dell'interessato curare la tempestiva trasmissione della richiesta e della documentazione di corredo al Consiglio superiore della magistratura e di copia di esse al Consiglio giudiziario e al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la formulazione del parere, quando questo è richiesto. Il dirigente dell'ufficio giudiziario dove presta servizio il magistrato richiedente provvede senza ritardo all'inoltro degli atti ai loro destinatari.

Le richieste di autorizzazione non compilate ed inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it <<http://www.cosmag.it>>, secondo le istruzioni contenute nel 'vademecum' consultabile sul medesimo sito.

Le richieste di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive del parere specifico del dirigente dell'ufficio sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.

Il termine per la deliberazione del Consiglio riprende a decorrere dall'inizio della data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

Capo 4 – Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione del CSM è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

a) le esigenze del servizio (efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio);

| | | |
|-----|------------|-------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P19612/2010 |

L.C.I.

Ambl

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato (occorre evitare che i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano compromessi, ovvero possano apparire compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia).

Il CSM valuterà le suddette esigenze tenendo particolarmente conto del parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio. Tale parere, che dovrà essere esaustivo sulla compatibilità dell'incarico con l'esigenza dell'ufficio, comporta la piena assunzione di responsabilità sul suo contenuto.

Il CSM valuterà pertanto l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Terrà anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione il CSM prenderà altresì in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultino ancora in corso di svolgimento. Si terrà inoltre conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali sia in corso l'istruttoria da parte del Consiglio.

Per i magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, ovvero procedimento disciplinare, ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 il CSM provvederà negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudichi per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

Saranno immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi magistrati che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente e/o trasferiti d'ufficio negli ultimi cinque anni, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

Capo 4 bis – Richiesta di quesito sulla autorizzabilità o meno di un incarico

Il magistrato che voglia intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, nel formulare al CSM il relativo quesito dovrà allegare tutti i documenti disponibili fra quelli sopra elencati, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

Capo 5 – Documentazione richiesta in caso di procedura semplificata

La richiesta di autorizzazione ad incarico extragiudiziario con procedura semplificata, dovrà essere redatta su modulo conforme a quello riportato sub appendice 3), e dovrà essere così documentata:

- indicazione delle eventuali norme che prevedano l'incarico di cui trattasi;
- individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari, precisando comunque qualsiasi tipo di relazione professionale intercorsa o

| | | |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.C.

intercorrente tra il magistrato richiedente e il soggetto – persona fisica o giuridica – conferente l'incarico);

c) eventuali richieste, delibere o note concernenti l'incarico provenienti dal soggetto conferente, che dovrà in ogni caso comunicare se (e quali) altri magistrati siano già impiegati in attività dello stesso tipo;

d) atto di designazione;

e) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, del numero di ore eventualmente svolte o da svolgere con riferimento agli altri incarichi di insegnamento autorizzati o per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione, se inerenti all'anno o agli anni solari in cui dovrebbe essere espletato l'incarico oggetto dell'istanza, con indicazione dell'impegno espletato o in via di espletamento per ciascun anno solare.

f) natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;

g) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;

h) eventuali procedimenti trattati o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;

i) incarichi espletati nell'ultimo quinquennio, quelli in corso di espletamento, e quelli per i quali è stata avanzata richiesta di autorizzazione ancora in istruttoria, nonché esercizio delle funzioni di componente di Commissioni Tributarie, con la precisazione, nel caso di incarichi di insegnamento, in relazione ad ognuno di essi, del numero di ore svolte in ciascun anno solare;

l) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari;

m) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), che dovrà essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, e che dovrà essere esaustivo circa la compatibilità dell'incarico con l'esigenza dell'ufficio.

Il CSM si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizierà a decorrere dalla ricezione della documentazione sopra elencata ai punti da a) ad m) e di ogni altra eventualmente richiesta. In caso di mancato invio della documentazione richiesta l'istanza di autorizzazione sarà dichiarata improcedibile.

Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il CSM procederà in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti ed il termine di 30 giorni di cui sopra decorrerà dal pervenimento di tutta la documentazione mancante.

In caso di motivata assoluta urgenza, l'interessato potrà trasmettere il fascicolo al CSM anche senza il parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il CSM, ove riconosca sussistere l'urgenza, potrà provvedere anche in assenza del richiesto parere.

Capo 6 – Documentazione richiesta in caso di procedura ordinaria.

La richiesta di autorizzazione ad incarico extragiudiziario con procedura ordinaria dovrà essere redatta su modulo conforme a quello riportato sub appendice 3) e dovrà essere documentata come previsto ai punti da a) ad m) del precedente capo.

| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.Ci.

Dovranno inoltre essere prodotti:

- n) certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- o) parere motivato del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che dovrà essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato.

Il CSM si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento si renda necessario per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizierà a decorrere dal pervenimento di tutta la documentazione sopra elencata ai punti da a) ad o) e di ogni altra eventualmente richiesta. In caso di mancato invio della documentazione richiesta l'istanza di autorizzazione sarà dichiarata improcedibile. Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il CSM procederà in via ordinaria richiedendó d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti ed il termine di 30 giorni di cui sopra decorrerà dal pervenimento di tutta la documentazione mancante.

In caso di assoluta urgenza, l'interessato potrà trasmettere il fascicolo al CSM anche senza il parere motivato del Consiglio Giudiziario (o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) o del Dirigente dell'Ufficio (o, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché agli stessi il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il CSM, ove riconosca sussistente l'urgenza, potrà provvedere anche in assenza del richiesto parere.

Capo 7 – Incarichi conferiti ex lege a magistrati specificamente individuati e considerati infungibili.

Per gli incarichi che siano conferiti direttamente dalla legge a magistrato specificamente individuato e considerato non fungibile (cioè non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie) non occorre l'autorizzazione, trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente attribuito dalla legge.

Capo 8 – Incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

L'accettazione degli incarichi in oggetto non è soggetta ad autorizzazione, trattandosi di incarichi da svolgere nell'adempimento di un dovere di ufficio, a seguito di designazione nelle forme previste dalla stessa legge.

Chi procede alla designazione (di regola il Dirigente dell'Ufficio) dovrà preliminarmente informare tutti i magistrati designabili perché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico.

La designazione dovrà avvenire preferibilmente fra coloro che hanno espresso la suddetta disponibilità.

Il designante dovrà comunicare al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta designazione, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio.

Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio, il Consiglio prende atto della designazione stessa. In caso contrario invita il proponente a provvedere ad una nuova designazione.

Capo 9 – Incarichi conferiti ex lege esclusivamente a magistrati non specificamente individuati, con designazione non disciplinata dalla legge.

L'accettazione degli incarichi in oggetto è subordinata all'autorizzazione, in applicazione dei criteri generali di cui al par. 4, previo interpello dei magistrati degli uffici interessati.

| | | |
|-----|------------|-------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P19612/2010 |

L.C.

Ambl

Capo 10 – Incarichi conferiti ex lege a magistrati considerati fungibili

Per gli incarichi conferiti direttamente dalla legge a magistrati che la legge stessa considera fungibili (cioè previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie) valgono i principi di cui al capo 9.

I pareri del dirigente dell'ufficio e del Consiglio giudiziario, o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dovranno attestare che non sussistono ragioni che rendano incompatibile, o anche solo inopportuna, l'assunzione dell'incarico da parte del magistrato, con riferimento anche alla concreta situazione ambientale e temporale.

Capo 10 bis – Incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'accettazione degli incarichi in oggetto è in ogni caso subordinata all'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, in applicazione dei criteri generali di cui al capo 4.

Capo 11 – Incarichi conferiti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dalle Autorità Amministrative Indipendenti. Incarichi conferiti dal Ministro di Giustizia. Attività aventi il patrocinio del Consiglio superiore della magistratura.

Per gli incarichi in oggetto non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge l'autorizzazione è subordinata soltanto ai limiti di carattere generale di cui al capo 4.

Quando si tratta di incarichi di natura continuativa e non temporanea, che potrebbero svolgersi anche in posizione di fuori ruolo, si dovrà verificare rigorosamente che gli incarichi stessi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie (cfr. art. 15, ultimo comma, legge 24 marzo 1958 n. 195).

Per gli incarichi che sia sua competenza conferire, anche il Consiglio superiore della magistratura si atterrà ovviamente ai principi enunciati nel presente paragrafo.

Capo 12 – Incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale, sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica

Tali incarichi non saranno autorizzati, per un duplice ordine di considerazioni:

- possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione almeno per certi profili non compatibile con il suo "status" o anche soltanto tale da esporre a rischio rilevante la credibilità sua e del servizio giustizia;
- possibilità per la Pubblica Amministrazione di trovare al proprio interno gli strumenti di garanzia ed imparzialità delle sue azioni, mentre la credibilità ed efficacia degli interventi di competenza della magistratura esigono che sia impedito proprio ogni suo coinvolgimento nelle procedure di formazione degli atti degli enti territoriali.

La disciplina del presente paragrafo, che si riferisce soprattutto ma non esclusivamente agli enti territoriali, deve intendersi estesa anche alle diramazioni locali di enti non territoriali.

Potranno essere autorizzati, peraltro, incarichi di insegnamento rientranti nell'ambito dell'attività di formazione del personale degli enti stessi o di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di polizia locali, **che saranno autorizzati con procedura ordinaria o semplificata secondo quanto previsto dai capi 14 e 14 bis.**

Capo 13 – Incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da altri enti pubblici ovvero da enti od organismi internazionali

Gli incarichi in oggetto non sono di regola autorizzabili; fanno eccezione unicamente quelli concernenti le attività di insegnamento, **che saranno autorizzati con procedura ordinaria o semplificata secondo quanto previsto dai capi 14 e 14 bis.**

| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.Ci.

Ove l'incarico sia conferito dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Istitution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche l'autorizzazione è subordinata alla valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura della loro compatibilità con il prestigio del magistrato interessato e con i requisiti della autonomia ed indipendenza che deve caratterizzare la sua posizione istituzionale.

Qualora gli incarichi conferiti dai soggetti di cui al comma che precede abbiano ad oggetto attività di docenza i magistrati al termine dell'incarico dovranno rimettere al Consiglio superiore della magistratura una analitica relazione dell'attività svolta, indirizzandola alla Commissione consiliare competente per la formazione.

Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca) non esclude valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, per quanto di natura pubblica.

Valgono inoltre anche nei casi in esame i criteri generali di cui al capo 4.

Per gli incarichi che potrebbero svolgersi in posizione di fuori ruolo, si richiamano i principi enunciati nel capo 11.

Ferma la previsione di cui all'art. 23 bis del T.U. n. 165/2001, in considerazione della natura dell'incarico e delle sue modalità di svolgimento, il Consiglio valuterà ai fini dell'autorizzazione dell'incarico medesimo anche l'adozione di moduli organizzativi dell'attività giudiziaria del magistrato che ne favoriscano l'espletamento.

Restano escluse dalla necessità di autorizzazione le attività riconducibili al Capo 1.

Capo 13 bis – Incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni).

Lo svolgimento di tali incarichi è soggetto all'autorizzazione del Consiglio da rilasciarsi secondo i criteri generali di cui al capo 4.

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata allorché il concreto svolgimento dell'incarico implichi l'assunzione di ruoli incidenti sulla diretta amministrazione oppure di mediazione dei conflitti. Non potranno assumere alcun rilievo in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

Capo 14 – Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici ed autorizzabili con procedura semplificata.

L'espletamento dell'incarico di insegnamento conferito da ente pubblico è autorizzabile con procedura semplificata fino al limite di 40 ore (rapportate convenzionalmente a sessanta minuti) complessive per ogni anno solare e/o nel caso di corrispettivi non superiori ad € 5.000 per ogni anno solare, fatto salvo quanto previsto dal capo 3) della presente circolare che prevede si segua in ogni caso la procedura ordinaria per ogni richiesta di autorizzazione proveniente da magistrati ordinari in tirocinio, da componenti delle Commissioni Tributarie, da magistrati che risultino componenti dei Consigli direttivi delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali e da magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, ovvero procedimento disciplinare, ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

Sono autorizzabili con procedura semplificata, entro i limiti del presente capo, gli incarichi di insegnamento conferiti da amministrazioni pubbliche. Sono a questi equiparati gli incarichi di insegnamento conferiti da persone giuridiche di diritto privato, anche non a

| | | |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.C.

partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di polizia.

Sono infine autorizzabili con procedura semplificata, entro i limiti del presente capo, le conferenze o gli incontri con il pubblico, se retribuiti, laddove abbia natura pubblica l'ente conferente.

Capo 14 bis – Altri incarichi conferiti da enti pubblici ed autorizzabili con procedura ordinaria.

L'incarico di insegnamento conferito da ente pubblico di cui al capo 14 è autorizzabile con procedura ordinaria nel caso in cui si superino le 40 ore (rapportate convenzionalmente a sessanta minuti) complessive per ogni anno solare e/o nel caso di corrispettivi uguali o superiori ad € 5.000 per ogni anno solare. E' prevista inoltre la procedura ordinaria per ogni richiesta di autorizzazione proveniente da magistrati ordinari in tirocinio, da componenti delle Commissioni Tributarie, da magistrati che risultino componenti dei Consigli direttivi delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali e da magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, ovvero procedimento disciplinare, ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511. Allo stesso modo sono autorizzabili secondo procedura ordinaria tutti gli altri incarichi conferiti da enti pubblici – ivi compresi quelli dei capi da 9) a 13 bis) della presente circolare.

Sono infine autorizzabili secondo procedura ordinaria le conferenze o gli incontri con il pubblico, se retribuiti, laddove abbia natura pubblica l'ente conferente e si superino le 40 ore (rapportate convenzionalmente a sessanta minuti) complessive per ogni anno solare e/o nel caso di corrispettivi uguali o superiori ad € 5.000 per ogni anno solare.

Capo 14 ter – Incarichi di docenza conferiti da privati

Gli incarichi di docenza conferiti da privati possono essere autorizzati soltanto con procedura ordinaria. Essi verranno autorizzati solo qualora sia esclusa qualsivoglia situazione anche solo potenzialmente pregiudizievole per l'immagine di imparzialità del magistrato.

Allo stesso modo sono autorizzabili secondo procedura ordinaria le conferenze o gli incontri con il pubblico, se retribuiti, laddove abbia natura privata l'ente conferente.

Capo 15 – Altri incarichi conferiti da privati

Gli incarichi conferiti da privati sono autorizzabili solo eccezionalmente, seguendo la procedura ordinaria, ove sia escluso che si verifichino situazioni anche solo potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità del magistrato e sussista un effettivo ed obbiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico. È onere del magistrato istante allegare, oltre a quanto previsto dal Capo 6, tutta la documentazione utile a valutare la sussistenza dei presupposti indicati nel comma che precede e in particolare:

- statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica privata;
- relazione sugli obbiettivi perseguiti dal soggetto privato in relazione all'incarico conferito, avuto riguardo anche alla natura dell'incarico e alle modalità di svolgimento dello stesso;
- dichiarazione del magistrato relativa ai rapporti, di qualsiasi natura, tra il medesimo e il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati.

Il parere del dirigente dell'ufficio deve espressamente prendere in considerazione e valutare le possibili interferenze con l'attività dell'ufficio che lo svolgimento dell'incarico è idoneo a determinare.

Non è autorizzabile l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle magistrature e alle altre professioni legali, la partecipazione, sotto qualsiasi forma e

| | | |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

L.C.

Ambl

indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole, né, in deroga al Capo 14, lo svolgimento, anche in via occasionale, di attività di docenza presso le medesime.

Capo 16 – Incarichi sportivi

Gli incarichi sportivi conferiti dal Coni, dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni non sono autorizzabili.

Capo 17 – Rotazione negli incarichi e temporaneità dell'autorizzazione

I dirigenti degli Uffici e il Consiglio giudiziario, o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nell'effettuare le designazioni di loro competenza cureranno in quanto possibile di assicurare un'opportuna rotazione negli incarichi da sottoporre al potere autorizzativo del Consiglio superiore della magistratura, che valuterà anche questo aspetto.

L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al par. 4, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato dovrà trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avverrà per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che esprimerà le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

Capo 18 – Incarichi relativi a dirigenti

I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli ad essi attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui al punto 4), tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono. Resta fermo, ovviamente, il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo 19 – Magistrati collocati fuori ruolo.

Considerato che la legge non opera alcuna distinzione con riferimento ai magistrati collocati fuori ruolo e che, nel contempo, resta valida anche per tali magistrati l'esigenza di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro "status", i magistrati collocati fuori ruolo sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuterà la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

Capo 20 – Commissioni tributarie

L'esercizio di funzioni presso gli organi di Giustizia tributaria non è soggetto ad autorizzazione.

I Consigli giudiziari, nonché il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, saranno chiamati ad una verifica biennale sulla professionalità dei giudici impegnati nelle Commissioni Tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del Dirigente dell'Ufficio.

| | | |
|-----------|------------|--------------|
| <i>Es</i> | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |

LCI

LCI

A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità il Consiglio superiore della magistratura cura l'aggiornamento di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

Gli interessati devono comunicare al Consiglio giudiziario, o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e al Consiglio superiore della magistratura i relativi provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria previsto dagli artt. 17 e ss. D.Lgs. n. 545/1992, saranno segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

Sarà richiesto al Ministero delle Finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio al Consiglio di elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

Sarà chiesto, altresì, al Ministero delle Finanze di comunicare per il futuro al Consiglio, prima della loro nomina, i nominativi dei vincitori di concorso, per dar modo al Consiglio di dare notizie di eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

Capo 21 – Rubriche degli incarichi

Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

Capo 22 – Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità.

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.

Capo 23 – Inosservanza della circolare

I comportamenti in contrasto con l'art. 16 dell'ordinamento giudiziario e con le direttive della presente circolare saranno valutati dal Consiglio superiore della magistratura sia ai fini di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia ai fini di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio superiore della magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e ai dirigenti degli uffici di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i dirigenti degli uffici segnaleranno, inoltre, eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

Capo 24 – Disposizioni abrogate.

Sono abrogate la circolare n. 7031 del 13 ottobre 1979 nonché la circolare n. 6674 del 31 luglio 1984 e quella n. 9450 del 16 ottobre 1986.

2-8 17:13

2-8 15:58

| | | |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma | 04/08/2010 |
| | Protocollo | P 19612/2010 |



L.C.I.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di tutti i magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Carlo Visconti*)

